



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 84/2020  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** affitto delle Malghe Fratte – Prà di Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta all'impresa agricola Masè Filippo di Caderzone Terme per le stagioni di alpeggio 2020 e 2021.

Il giorno **07.05.2020** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele.***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

**OGGETTO:** affitto delle Malghe Fratte – Prà di Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta all'impresa agricola Masè Filippo di Caderzone Terme per le stagioni di alpeggio 2020 e 2021.

Con deliberazione n. 79/2020 il Comitato Amministrativo ha deciso di effettuare il secondo esperimento di gara per l'affitto delle Malghe Fratte – Prà di Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta per le stagioni di alpeggio 2020 e 2021, invitando più imprese agricole di allevamento locali iscritte alle sezioni prima e seconda dell'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (A.P.I.A.) di cui alla L.P. 11/2000 e stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del valore più alto in aumento rispetto al canone di affitto a base di gara stabilito in 2.300,00 € per ciascuna stagione di alpeggio.

Il primo esperimento di gara è andato deserto il 30 aprile scorso.

L'invito alla gara è stato inviato il 4 maggio scorso a diverse imprese locali (prot. 962/2020).

Entro il termine previsto nell'invito, ossia le 12.00 del 6 maggio 2020 sono state presentate due offerte. Lo stesso giorno la gara è stata aggiudicata all'impresa agricola individuale Masè Filippo di Caderzone Terme: specificamente, detta impresa ha offerto il canone di affitto di 2.551,00 €, quindi con 251,00 € di rialzo rispetto alla base d'asta (prot. 889/2020).

Conseguentemente, nei prossimi giorni può essere stipulato il contratto di affitto in questione, sulla base delle previsioni della deliberazione n. 79/2020 e dell'invito alla gara. L'imposta di registro sarà suddivisa a metà tra le parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore: la quota di imposta di registro a carico della Comunità delle Regole è pari a 51,00 €.

Lo schema del contratto di affitto è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati). Detto contratto sarà stipulato con scrittura privata ma in tale atto ciascuna parte dovrà farsi assistere da un rappresentante di un'organizzazione professionale agricola tra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'art. 23, c. 3, della L. 11/1971.

#### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 26/2019 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di stipulare il contratto in questione già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

**DELIBERA**

1. di affittare le Malghe Fratte – Prà di Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta, per le motivazioni esposte in premessa e sulla base della gara effettuata in esecuzione della deliberazione n. 79/2020, all'impresa agricola Masè Filippo di Caderzone Terme per le stagioni di alpeggio 2020 e 2021 verso il canone di affitto di 2.551,00 € per ciascuna stagione di alpeggio e alle specifiche condizioni previste nell'invito alla gara citato in premessa e nei relativi allegati;
2. di approvare lo schema del contratto di affitto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati), autorizzando il Presidente alla stipula e consentendo fin d'ora le eventuali modifiche di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria della registrazione del contratto e del recupero delle spese contrattuali;
4. di impegnare 51,00 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2020, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, a titolo di quota parte dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di stipulare il contratto in questione già nei prossimi giorni;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

CONTRATTO DI AFFITTO DELLE MALGHE

FRATTE - PRÀ DI MEZ, BRENTA BASSA E VALLESINELLA ALTA

Il giorno    maggio 2020, tra le parti di seguito indicate: -----

> **Comunità delle Regole di Spinale e Manez**, con sede a Tre Ville (TN),

Frazione Ragoli, in Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, p.i.v.a.

00159040229, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana,

nato a Tione di Trento (TN) il 22 febbraio 1972, di seguito indicata anche

solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato

Amministrativo n.   /2020; -----

> **impresa agricola individuale Masè Filippo**, con sede a Caderzone

Terme (TN) in Via Giovanni Prati n. 19, c.f. MSAFP87L16L174D,

p.i.v.a. 02580800221, iscritta nella sezione seconda dell'Archivio

Provinciale delle Imprese Agricole (A.P.I.A.) di cui alla L.P. 11/2000,

legalmente rappresentata dal titolare sig. Filippo Masè, nato a Tione di

Trento (TN) il 16 luglio 1987, di seguito indicata anche solo come

"affittuaria"; -----

rispettivamente assistite, ai sensi dell'art. 23, c. 3, della L. 11/1971, dai

sogetti di seguito indicati quali rappresentanti di Coldiretti Trento,

organizzazione professionale agricola di livello provinciale: -----

> sig.   , nato a    il    e residente a   

in    n.   , c.f.   ;

> sig.   , nato a    il    e residente a   

in    n.   , c.f.   ;

Premesso:

a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria delle

Malghe Fratte - Prà di Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta, tutte situate  
sul C.C. Ragoli II; -----

b) che con invito del 4 maggio 2020 (prot. 962/2020) la Comunità ha

effettuato il secondo esperimento di gara per l'affitto di dette malghe per

le stagioni di alpeggio 2020 e 2021 con il criterio di aggiudicazione del

valore più alto in aumento rispetto al canone di affitto a base di gara

stabilito in 2.300,00 € per ciascuna stagione di alpeggio; -----

c) che il 6 maggio 2020 detta asta è stata aggiudicata all'impresa agricola

individuale Masè Filippo, la quale ha offerto il canone di affitto di

2.551,00 € per ciascuna stagione di alpeggio; -----

d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n.

  /2020 ha deciso di affittare le malghe in questione a detta impresa

agricola per le stagioni di alpeggio 2020 e 2021, verso il canone di affitto

di 2.551,00 € per ciascuna stagione di alpeggio e alle specifiche

condizioni previste nell'invito alla gara e nei relativi allegati, approvando

lo schema del presente contratto. -----

Tutto ciò premesso

e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1 - Oggetto**

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata,


affitta all'impresa agricola individuale Masè Filippo che, come sopra

rappresentata, accetta, i compendi immobiliari delle Malghe Fratte - Prà di

Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta, costituiti come di seguito indicato: -----

a) Malga Fratte - Pra di Mez: -----

ALLEGATO  
alla delib. del 05.05.2020 del Consiglio della Comunità delle Regole di Spinale e Manez



<p>➤ pascoli presenti sulle particelle forestali n. 75, 76 e 77, per una superficie netta complessiva di circa 4,42 ha (superficie lorda complessiva circa 4,79 ha), indicativamente compresi tra le quote 1.200 e 1.300 mslm, come specificamente individuati nelle cartografie riportate nel disciplinare tecnico economico allegato sub A al presente contratto quale parte integrante e sostanziale;</p> <p>➤ cascina in località Fratte, costituita dalla p.ed. 119 C.C. Ragoli II, di 74 m<sup>2</sup>, detto edificio è completamente privo di impianti ed arredi ed è utilizzabile come deposito e/o ricovero di fortuna;</p> <p>b) Malga Brenta Bassa: -----</p> <p>➤ pascolo presente sulle particelle forestali n. 53 e 56, per una superficie netta complessiva di circa 1,82 ha (superficie lorda complessiva circa 2,04 ha), indicativamente alla quota di 1.260 mslm, come specificamente individuato nelle cartografie riportate nel disciplinare tecnico economico allegato sub B al presente contratto quale parte integrante e sostanziale;</p> <p>➤ un locale (di circa 28 m<sup>2</sup>) ad uso esclusivo all'interno della cascina di Malga Brenta Bassa, costituita dalla p.ed. 121 C.C. Ragoli II; detto locale è completamente privo di impianti ed arredi ed è utilizzabile come deposito e/o ricovero di fortuna;</p> <p>c) Malga Vallesinella Alta: -----</p> <p>➤ pascolo presente sulla particella forestale n. 120, per una superficie netta complessiva di circa 4,68 ha (superficie lorda complessiva circa 5,22 ha), indicativamente compreso tra le quote 1.650 e 1.700 mslm, come specificamente individuato nelle cartografie riportate nel</p>	<p>disciplinare tecnico economico allegato sub C al presente contratto quale parte integrante e sostanziale; -----</p> <p>In relazione a Malga Vallesinella Alta la Comunità evidenza che, quale ricovero di fortuna per il personale addetto all'alpeggio, potrà essere utilizzato un locale (di circa 27 m<sup>2</sup>) all'interno della cascina di Malga Vallesinella Alta, costituita dalla p.ed. 123 C.C. Ragoli II, seppur non in modo esclusivo in quanto il medesimo locale potrà essere utilizzato anche dagli escursionisti. -----</p> <p>L'affittuaria prende atto dello stato in cui si trovano gli edifici sopra indicati nonché dell'uso che di essi può essere fatto e si impegna a riconsegnarli in tale stato al termine di ciascuna stagione di alpeggio. -----</p> <p>Ai sensi del D.M. 37/2008, la Comunità evidenzia che negli edifici sopra indicati non sono presenti impianti di alcun tipo. -----</p> <p>Le parti prendono atto che gli edifici compresi nell'affitto sono censiti al catasto fabbricati nel seguente modo: -----</p> <p>➤ cascina in località Fratte: C.C. 302, p.ed. 119, foglio 13, zona censuaria 4, categoria A/6, classe I, consistenza 2,5 vani, superficie 66 m<sup>2</sup>, rendita 109,75 €, dati derivanti da variazione n. 829.001.1987 dell'1 aprile 1987 in atti dal 3 marzo 2004, indirizzo località Fratte, piano T; -----</p> <p>➤ parte della cascina di Malga Brenta Bassa: C.C. 302, p.ed. 121, foglio 18, zona censuaria 4, categoria A/6, classe I, consistenza 2,5 vani, superficie 78 m<sup>2</sup>, rendita 109,75 €, dati derivanti da variazione n. 831.002.1987 dell'1 aprile 1987 in atti dal 3 marzo 2004, indirizzo località Brenta Bassa, piano T. -----</p> <p><b>Art. 2 – Periodo</b></p> <p>I beni immobili compresi nell'affitto potranno essere utilizzati esclusivamente</p>
--	--

nelle stagioni di alpeggio 2020 e 2021 (due stagioni). Specificamente, i pascoli potranno essere utilizzati dall'affittuario a partire dal 10 maggio di ciascuna stagione di alpeggio inclusa nell'affitto, per il loro approntamento al fine della successiva mungitura del bestiame, mentre gli edifici potranno essere utilizzati dall'affittuario a partire dall'1 giugno di ciascuna stagione di alpeggio. Gli interi compendi immobiliari delle tre malghe potranno essere utilizzati fino al 30 settembre di ciascuna stagione di alpeggio. Pertanto, il periodo contrattuale inizierà il 10 maggio 2020 e terminerà il 30 settembre 2021.	
Peraltro, a discrezione insindacabile della Comunità, il contratto di affitto potrà essere prorogato per ulteriori due stagioni di alpeggio (ossia 2022 e 2023), alle medesime condizioni vigenti al momento della proroga.	
Sono esclusi la proroga ed il rinnovo taciti.	
In merito al recesso dal contratto di affitto e ai casi di risoluzione sarà applicato l'art. 5 della L. 203/1982.	
All'inizio e alla fine di ciascuna stagione di alpeggio saranno effettuate, rispettivamente, la consegna e la riconsegna della malga, con le modalità indicate nei disciplinari tecnico – economici allegati sub A, B e C.	
<b>Art. 3 – Canone di affitto</b>	
Il canone di affitto per la stagione di alpeggio 2020 è stabilito, di comune accordo tra le parti, in 2.551,00 € (duemilacinquecentocinquanta virgola zerozero euro).	
A partire dalla stagione di alpeggio 2021, il canone di affitto sarà aggiornato annualmente applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT	

(prendendo a riferimento il mese di marzo) e solo qualora detta variazione fosse positiva.	
Il canone relativo a ciascuna stagione di alpeggio dovrà essere pagato in due rate: il primo 50% entro il 10 maggio ed il secondo 50% entro il 30 settembre.	
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente della Comunità presso Cassa Rurale Adarnello hcc cod. IBAN IT72R080243566000007130159.	
Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di affitto secondo le scadenze sopra indicate costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità.	
In ogni caso, il tardivo pagamento del canone di affitto comporterà, per l'affittuaria, l'obbligo di pagare un interesse di mora pari a quello legale aumentato di due punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento e senza necessità di costituzione in mora.	
<b>Art. 4 – Gestione delle malghe</b>	
Le tre malghe dovranno essere gestite dall'affittuaria con l'osservanza scrupolosa di quanto previsto nel rispettivo disciplinare tecnico – economico allegati sub A, B e C al presente contratto quali parti integranti e sostanziali.	
L'affittuaria non potrà mutare, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente, la destinazione d'uso dei beni immobili che costituiscono le malghe. Inoltre, l'affittuaria non potrà subaffittare le malghe o concederle in uso gratuito, anche solo parzialmente, né potrà cedere a terzi il presente contratto, salvo espressa autorizzazione in tal senso della Comunità. La violazione di tali prescrizioni costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità.	

Inoltre, nella gestione delle malghe l'affittuaria dovrà effettuare le specifiche attività di seguito elencate, a proprie cura e spese: -----	
a) gestire in modo parsimonioso l'acqua sull'abbeveratoio situato in località Prà di Mez (collegato all'acquedotto Brenta), attuando scrupolosamente le prescrizioni che le saranno impartite dalla Comunità (verbalmente o in forma scritta) al fine di massimizzare il risparmio dell'acqua. In ogni caso, l'affittuaria esenta fin d'ora la Comunità da responsabilità per l'eventuale carenza di acqua, per qualsiasi causa; -----	
b) mantenere libero il chiuso del pozzetto posto in prossimità dell'abbeveratoio situato in località Prà di Mez; -----	
c) pulire le canalette di sgrondo delle acque meteoriche presenti sulla strada di accesso a Malghe Fratte, in modo da mantenerne l'efficienza, ogniqualvolta necessario durante la stagione di alpeggio; -----	
d) effettuare, almeno una volta in ciascuna stagione di alpeggio, la pulizia della canna fumaria del locale all'interno della cascina di Malga Brenta Bassa; -----	
e) effettuare correttamente la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dalle attività di malga; -----	
Infine, l'affittuaria si impegna a non commerciare presso le malghe prodotti di qualsiasi genere. Il mancato rispetto di tale condizione costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità -----	
<b>Art. 5 – Onere di sfalcio di altre aree</b>	
L'affittuaria dovrà, a proprie cura e spese, effettuare lo sfalcio delle aree di seguito indicate per almeno due volte in ciascuna stagione di alpeggio, di cui	

la prima entro il 20 giugno e la seconda entro il 31 agosto: -----	
➤ prato situato a valle di Via Vallesinella a Madonna di Campiglio (sulle p.f. 27/44, 27/45, 27/47, 27/48, 27/50, 27/51 e 27/52 C.C. Ragoli II), di circa 10.000 m <sup>2</sup> ; -----	
➤ prato situato a monte di Via Mandron, a Madonna di Campiglio (sulla p.f. 27/65 C.C. Ragoli II), di circa 1.500 m <sup>2</sup> ; -----	
➤ scarpata a valle della Casa di Caccia di Vallesinella (sulla p.f. 35/1 C.C. Ragoli II), di circa 1.000 m <sup>2</sup> ; -----	
Considerata l'ubicazione delle aree oggetto di sfalcio, l'eventuale concimazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti di origine minerale (con divieto assoluto di concimazione con effluenti zootecnici) ed in quantità commisurata ai fabbisogni della superficie foraggera e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia. -----	
La mancata effettuazione di tali sfalci, anche solo per una delle aree sopra indicate, costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. -----	
<b>Art. 6 – Accesso agli edifici</b>	
La Comunità, previo accordo con l'affittuaria, potrà accedere agli edifici compresi nell'affitto al fine di assicurarsi della loro buona conservazione e dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o controlli di propria competenza -----	
<b>Art. 7 – Responsabilità e assicurazione per r.c.</b>	
L'affittuaria sarà ritenuta responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati agli edifici (inclusi gli infissi e	

gli impianti ivi presenti) e ai pascoli compresi nell'affitto, per colpa propria e delle persone dalla stessa dipendenti. ....	
Inoltre, l'affittuaria sarà ritenuta responsabile di tutti i danni derivati a terzi, inclusa la Comunità, in ragione della gestione della malga. L'affittuaria, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o ritenessero danneggiati in conseguenza di detta gestione. ....	
A tal fine, l'affittuaria, all'inizio di ciascuna stagione di alpeggio, dovrà presentare alla Comunità una polizza assicurativa, valida per l'intera stagione di alpeggio, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (inclusa tra questi la Comunità) e prestatori d'opera derivante dalle proprie attività, compresa la gestione della malga, con un massimale non inferiore a 100.000,00 € per sinistro. ....	
<b>Art. 8 - Garanzia</b>	
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso, la Comunità, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere all'affittuaria la presentazione di una garanzia di 1.275,50 € (milleduecentotantacinque virgola cinquanta euro) costituita con una delle modalità alternative di seguito indicate: .....	
a) deposito infruttifero sul conto corrente della Comunità; .....	
b) fidejussione prestata da istituti di credito o assicurativi autorizzati ai sensi della normativa vigente, di comprovata affidabilità ed operanti sul mercato da almeno dieci anni, contenente espressamente le seguenti clausole: .....	
➤ validità ed operatività della garanzia sino a sei mesi dopo la scadenza	

del contratto di affitto; .....	
➤ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ.; .....	
➤ rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, Cod. Civ.; .....	
➤ operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Comunità; .....	
➤ inopponibilità alla Comunità del mancato pagamento di premi o commissioni nonché del mancato adempimento di ogni altro onere a carico del debitore principale; .....	
➤ competenza del foro di Trento in caso di controversie. ....	
Inoltre, alla garanzia fidejussoria dovrà essere allegata la dichiarazione, resa da chi sottoscrive la garanzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di poter impegnare validamente il fidejussore. ....	
Qualora richiesta, detta fidejussione potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di danni arrecati ai beni immobili e mobili compresi nell'affitto, per responsabilità dell'affittuaria e delle persone da essa dipendenti, come pure per il mancato pagamento di canoni di affitto. ....	
In caso di utilizzo, totale o parziale, della garanzia, questa dovrà essere integralmente ricostituita dall'affittuaria entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità. La mancata ricostituzione entro il termine sopra indicato costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. ....	
La garanzia, comunque costituita, sarà vincolata, dopo la cessazione del contratto di affitto, a seguito dell'accertamento dell'esatto adempimento da parte dell'affittuaria di tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso. ....	

<p style="text-align: center;"><b>Art. 9 – Registrazione e spese di contratto</b></p> <p>La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, in un'unica soluzione per l'intero periodo contrattuale (due anni). L'imposta di registro sarà suddivisa a metà tra le parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico dell'affittaria. ....</p> <p>A tal fine l'affittaria si impegna a versare alla Comunità le spese contrattuali a proprio carico. ....</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10 – Disposizioni finali</b></p> <p>Le parti evidenziano che gli edifici compresi nell'affitto sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rendimento energetico degli edifici in quanto locali in cui non è necessario garantire un comfort abitativo, ai sensi del D.M. 26 giugno 2009 (allegato A "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"). ....</p> <p>Per qualunque controversia tra le parti relativa al presente contratto sarà competente il foro di Trento. ....</p> <p>Agli effetti del presente contratto la Comunità e l'affittaria eleggono domicilio presso le rispettive sedi, sopra indicate. ....</p> <p>Tutte le comunicazioni tra le parti formalmente previste nel presente contratto dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: .....</p> <p>➤ per la Comunità: <a href="mailto:regolespinalmanez@pec.it">regolespinalmanez@pec.it</a>; .....</p> <p>➤ per l'affittaria: <a href="mailto:filippo.mase@cia.legalmail.it">filippo.mase@cia.legalmail.it</a>; .....</p> <p>Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso rinvio ai disciplinari tecnico – economici allegati sub A, B e C nonché, in mancanza di previsioni specifiche pattuite tra le parti, alle norme sui contratti agrari, alle</p>	

<p>disposizioni del Codice Civile e agli usi e consuetudini locali, in quanto applicabili. ....</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11 – Intervento delle organizzazioni professionali agricole</b></p> <p>I rappresentanti sopra indicati di Coldiretti Trento, organizzazione professionale agricola di livello provinciale, confermano che il presente contratto, in ogni sua parte, è stato concordato dalle parti, da loro assistite, e, pertanto, lo sottoscrivono per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, c. 3, della L. 11/1971. ....</p> <p>Letto, confermato e sottoscritto. ....</p>	<p style="text-align: center;"><b>Impresa agricola individuale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Masè Filippo</b></p> <p>Il titolare – sig. Filippo Masè</p>
<p style="text-align: center;"><b>Impresa agricola individuale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Masè Filippo</b></p> <p>Il titolare – sig. Filippo Masè</p>	<p>Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti, come sopra costituite, dichiarano di approvare specificamente gli art. 2 "Periodo", 4 "Gestione della malga", 5 "Onere di sfalcio di altre aree" e 8 "Garanzia" del presente contratto. ....</p>
<p style="text-align: center;"><b>Impresa agricola individuale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Masè Filippo</b></p> <p>Il titolare – sig. Filippo Masè</p>	<p style="text-align: center;"><b>Impresa agricola individuale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Masè Filippo</b></p> <p>Il titolare – sig. Filippo Masè</p>
<p style="text-align: center;"><b>Impresa agricola individuale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Masè Filippo</b></p> <p>Il titolare – sig. Filippo Masè</p>	<p style="text-align: center;"><b>Impresa agricola individuale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Masè Filippo</b></p> <p>Il titolare – sig. Filippo Masè</p>

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Alberto Giovanella

**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani



### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 07.05.2020**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 12.05.2020 al 22.05.2020**.



**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani